

===== ALLEGATO "G" ALL'ATTO REPERTORIO N.9.780 =====

== STATUTO DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS" ==

===== ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE =====

La Fondazione retta dal presente statuto è denominata: =====

===== "FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS". =====

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 (dodici) e seguenti del codice civile. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Basilicata. =====

===== ARTICOLO 2 - SEDE =====

La Fondazione ha sede in Moliterno (PZ), alla via Parco del Seggio. =====

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'organizzazione stessa. =====

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano all'interno del territorio del comune di Moliterno. =====

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. =====

===== ARTICOLO 3 - SCOPO =====

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale**. =====


La Fondazione ha come scopo la seguente attività: =====

- l'assistenza sociale e socio sanitaria di persone anziane e/o disabili o che comunque necessitano di cure; =====

- l'assistenza, sia morale che fisica, delle persone di ogni età e soprattutto di quelle in età avanzata e/o non autosufficienti, in condizioni economiche disagiate, appartenenti ai ceti sociali più deboli e prive di assistenza o del tutto abbandonate. =====

La Fondazione, inoltre, persegue l'obiettivo di sostenere le politiche sociali di intervento del Comune di Moliterno a favore delle persone anziane e/o disabili nonché, d'intesa con le altre realtà pubbliche e del privato sociale del Compresso, a favore delle fasce deboli e disagiate con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi o integrativi della famiglia. =====

La Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze dei singoli anziani, il finanziamento di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie col-



locate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nel rispetto della legge nazionale e regionale che disciplinano la materia. =====

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o comunque aventi finalità di utilità e solidarietà sociale. =====

La Fondazione, inoltre, intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. =====

A tale scopo la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi. =

= **ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro: =====

a) stipulare ogni atto o contratto volto alla raccolta dei fondi oltre che assumere prestiti e mutui interamente garantiti dal proprio patrimonio, acquistare, in proprietà o in diritto di superficie, immobili, stipulare convenzioni nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonchè amministrare o gestire le somme rinvenenti da tale gestione; =====

c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi; =====

d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi; =====

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguitamento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti; =====

f) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro

soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari; ===== g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione e di organizzazione di: seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico. =====

La Fondazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale e commerciale necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo. Il tutto allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria e la volontà dei fondatori e nel rispetto dei limiti di legge. =====

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione e dei Fondatori predisporre un regolamento per l'ordinamento e il funzionamento interno della Fondazione. =====

===== ARTICOLO 5 - DURATA =====

La Fondazione ha durata illimitata. =====

===== ARTICOLO 6 - PATRIMONIO =====

Il patrimonio della Fondazione è composto: ===== - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali, in denaro o in beni mobili e/o immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità dell'ente, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo e, successivamente, dai Partecipanti; ===== - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; ===== - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; ===== - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere destinata a incrementare il patrimonio; ===== - dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. =====

===== ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE =====

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: ===== - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; ===== - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; ===== - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; ===== - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti e degli Amici della Fondazione. ===== Tutte le risorse e le rendite della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento

della Fondazione stessa. ======
L'organo amministrativo provvederà all'investimento del denaro e delle rendite che perverranno alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, con il fine di autofinanziare lo sviluppo della Fondazione e l'attuazione della volontà dei fondatori, per il raggiungimento dello scopo sociale. ======

===== **ARTICOLO 8 - FONDI NOMINATIVI** =====

E' possibile costituire, senza oneri burocratici e con un importo minimo stabilito annualmente dall'organo amministrativo, un proprio fondo nominativo presso la Fondazione. =====

Tali fondi possono avere diverse destinazioni e formulazioni:

- Fondo per gli anziani e/o disabili: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a nome del fondo in modo da rispondere ai numerosi bisogni della terza età (assistenza residenziale, semiresidenziale, domiciliare, gruppi di auto-aiuto, formazione di volontari, integrazione sociale); =====

- Fondo per la comunità: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a nome del fondo in modo da rispondere ai mutevoli bisogni della comunità. In tale fondo confluiranno comunque tutte le devoluzioni senza specifica formulazione; ==

- Fondo per area di interesse: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a favore di una particolare area tematica stabilita dal donatore al momento della costituzione del fondo; =====

- Fondo con diritto di indirizzo: il donatore potrà partecipare all'attività di erogazione indicando i beneficiari; =====

- Fondo designato: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a nome del fondo e a favore di una o più organizzazioni selezionate dal donatore al momento della costituzione del fondo. =====

Ogni fondo potrà essere costituito con atto pubblico, attraverso una donazione, per testamento, utilizzando una assicurazione o altra idonea modalità, nelle forme indicate dagli artt. 782 e 783 del c.c.. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire nuovi fondi in ragione delle richieste che perverranno. =====

===== **ARTICOLO 9 - MODALITA' PARTICOLARI DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA** =====

La Fondazione: =====

a) si impegna, tramite apposite convenzioni con gli enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione di finanziamenti per i servizi di assistenza di cui all'articolo 3; ==

b) qualora riceva in donazione un immobile o una porzione di immobile con vincoli specifici, nell'atto pubblico può essere convenuto che il donante sia assistito nel medesimo immobile o porzione di immobile donata o, con il consenso del donante stesso, in altra corrispondente struttura. =====

Il raggiungimento degli scopi e la conseguente copertura finanziaria della spesa dovrà essere garantita da apposite po-

lizze e/o contratti all'uopo stipulati. =====
Nel medesimo atto deve essere altresì convenuto che la Fondazione, divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile donata, ha facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri anziani, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale. =====

===== **ARTICOLO 10 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCIO** =====

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. === Entro il 31 (trentuno) ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 (trentuno) marzo successivo il bilancio d'esercizio consuntivo di quello decorso. =====

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio consuntivo devono essere illustrati al Collegio dei Partecipanti nella prima riunione utile dopo la loro approvazione con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione e accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Tesoriere o del Collegio tecnico-contabile se nominati. =====

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, ovvero di qualsiasi altra forma di utilità economica ai fondatori, ai partecipanti, agli amministratori, ai revisori e dipendenti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **ARTICOLO 11 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE** =====

I membri della Fondazione sono: =====

a) il fondatore promotore privato; =====

b) il fondatore promotore pubblico; =====

c) i partecipanti; =====

d) gli amici della Fondazione. =====

- **Fondatori promotori** - =====

- Il fondatore promotore privato è il sig. DE SIO Matteo, che ha sottoscritto l'atto costitutivo. =====

- Il fondatore promotore pubblico è il Comune di Moliterno, che ha sottoscritto l'atto costitutivo. =====

- **Partecipanti** - =====

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, dividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla

vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. ===== Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. =====

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. =====

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati e altre istituzioni aventi sede anche all'estero. =====

- **Amici della Fondazione** - ===== Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni personali. =====

===== **ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE E RECESSO** ===== Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti la Fondazione; ===== - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; ===== - apertura di procedure di liquidazione; ===== - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del codice civile, restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. =====

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. =====

===== **ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** =====

Gli organi della Fondazione sono: =====

- a) il Consiglio di Amministrazione; =====
- b) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente; =====
- c) il Collegio dei Partecipanti; =====
- d) il Direttore (eventuale); =====
- e) il Consiglio di Gestione (eventuale); =====

f) il Tesoriere o il Collegio tecnico - contabile (eventuale). L'organo di indirizzo della Fondazione è il Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto fino a 7 (sette) membri. =====

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione, di diritto e a vita, salvo dimissioni, il Fondatore Promotore privato e il Sindaco pro-tempore del Comune di Moliterno. =====

Tre componenti a vita sono nominati dal Fondatore Promotore privato. =====

Un componente è nominato dal Sindaco del Comune di Moliterno, (quale Fondatore Promotore pubblico), scelto tra persone di riconosciuta moralità, onestà, autorevolezza, conoscenza della comunità e disponibilità all'impegno tenuto conto della rappresentatività e pluralità. =====

La nomina del settimo membro del Consiglio di Amministrazione verrà eseguita dal Collegio dei Partecipanti allo scadere del primo triennio o, in caso di prolungata assenza di partecipanti, del triennio successivo, in sostituzione di uno dei componenti scelti, in sede di atto costitutivo, dal Sindaco del Comune di Moliterno. Fino a quando non esisterà il Collegio dei Partecipanti, pertanto, la nomina del settimo componente, così come nell'atto costitutivo, verrà eseguita dal Sindaco del Comune di Moliterno. =====

Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni nelle componenti nominate dal Sindaco e dal Collegio dei partecipanti. =====

Per i 3 (tre) componenti nominati dal fondatore promotore privato la sostituzione avviene solo su espressa volontà del fondatore promotore privato stesso, se in vita, altrimenti la sostituzione è fatta dagli stessi nominati. In caso di mancata nomina da parte di uno o più componenti la nomina è fatta dai restanti. =====

Primo Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Presidente della Fondazione, è il Fondatore Promotore Privato, che resterà in carica a vita salvo dimissioni. =====

Successivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione resterà in carica tre anni dalla data del suo insediamento e, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione. =====

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di amministrazione decade. In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio prima della scadenza del mandato, si procederà alla sua sostituzione con le modalità già previste; in tal caso il nuovo eletto rimarrà in carica solo per il tempo intercorrente fino alla scadenza del mandato del consigliere destituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare. =====

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri

del Consiglio di Amministrazione nominati dal fondatore, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione adottata nei modi previsti dal presente statuto. =====

Gli amministratori sono responsabili verso l'Ente secondo le norme del mandato e, pertanto, dovranno adempiere al loro ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia. =====

==== **ARTICOLO 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ===

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. =====

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta: =====

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obbiettivi e programmi; =====
- b) deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====
- c) definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo; =====
- d) approvare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio economico di previsione e sottoporlo con una propria relazione al Collegio dei Partecipanti; =====
- e) approvare entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio di esercizio consuntivo e sottoporlo con una propria relazione al Collegio dei Partecipanti; =====
- f) fissare i criteri per divenire Partecipanti e Amici della Fondazione e procedere alla relativa nomina; =====
- g) nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente; =====
- h) nominare, ove opportuno, e revocare in ogni tempo anche senza giusta causa, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto; =====
- i) nominare, ove opportuno, e revocare in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione, con i poteri di cui al successivo articolo 18; =====
- j) deliberare lo scioglimento della Fondazione con le modalità di cui al successivo articolo 24 e la devoluzione del patrimonio; =====
- k) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di comitati o commissioni di esperti composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione; =====
- l) stabilire le direttive e collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della fondazione; =====
- m) deliberare sulle erogazioni della fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della fondazione; =====
- n) approvare i regolamenti; =====
- o) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; =====
- p) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando

le finalità della Fondazione ed il suo scopo che dovrà restare fermo e duraturo in modo da onorare la memoria e la volontà dei Fondatori. =====

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

== ARTICOLO 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito: =====

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri; =====

- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica. =====

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice Presidente. =====

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei suoi membri presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. =====

ARTICOLO 17 - DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

I Consiglieri, esclusi quelli nominati dal socio fondatore promotore privato, decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare. =====

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: =====

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; =====

- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari; =====

- l'essere nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.. =====

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. =====

===== ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI GESTIONE =====

Il Consiglio di Gestione, ove nominato, provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di

economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti. =====

Esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto e due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; quest'ultimi restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione. =====

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri. =====

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività. =====

Il Consiglio di Gestione si riunisce ogni qualvolta uno dei suoi membri ne faccia richiesta. =====

===== **ARTICOLO 19 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE** =====

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. =====

Il primo presidente nella persona del Fondatore Promotore Privato resta in carica a vita salvo dimissioni; successivamente il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

In particolare il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. =====

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. =====

Il Presidente, inoltre, deve: =====

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Gestione e proporre le materie da trattare; =

- firmare gli atti e le delibere della Fondazione e tutto quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; =====

- sorvegliare e sovraintendere all'andamento generale della fondazione ed alla gestione del suo patrimonio; =====

- curare l'osservanza dello statuto e promuoverne le modifiche laddove si renda necessario: =====
- provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione; =====
- adottare, in caso di urgenza, e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, ogni provvedimento necessario ed opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio per la ratifica; =====
- curare i rapporti con gli altri organi della Fondazione; ==
- presentare una relazione annuale sulla attività della Fondazione da illustrare al Consiglio comunale. =====

===== **ARTICOLO 20 - COMPENSI** =====
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione d'ufficio. =====

===== **ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI PARTECIPANTI** =====
Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti alla Fondazione. =====

Nel caso di partecipanti persone giuridiche o enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. =====

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza. =====

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti vengono illustrati il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. =====

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. =====


===== **ARTICOLO 22 - TESORIERE / COLLEGIO TECNICO CONTABILE** =====
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Tesoriere o un Collegio tecnico-contabile. =====

Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti.

Il Tesoriere o il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa redigendo apposite relazioni.

Il Tesoriere o i membri del Collegio tecnico contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione. =====

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare nell'appo-



sito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile. =====

Il tesoriere o i membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. =====

===== **ARTICOLO 23 - VIGILANZA** =====

La presente Fondazione e la sua attività sono soggette al controllo e alla vigilanza sull'amministrazione da parte delle autorità governative competenti. =====

===== **ARTICOLO 24 - SCIOLIMENTO** =====

Nei casi di cessazione o di scioglimento per qualunque causa dell'Ente il Consiglio di Amministrazione: =====

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del codice civile e degli articoli da 11 a 21 delle Disposizioni di Attuazione del medesimo; =====
- devolve i beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art.31 del codice civile a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== **ARTICOLO 25 - RINVIO** =====

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle norme di legge. =====

Moliterno, =====

18 (diciotto) ottobre 2006 (duemilasei) =====

Firmato: =====

DE SIO MATTEO =====

ANGELA LATORRACA =====

ROSSELLA MONTESANO =====

VINCENZO DELUCA =====

ATTOLICO ALESSANDRO =====

SAVERIO LAPADULA =====

PETRONILLA ROSARIA LAGRUTTA =====

STEFANO PALADINI NOTAIO (segue sigillo) =====